SENATO DELLA REPUBBLICA

---- VI LEGISLATURA -----

(N. 1058)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BARRA, BARBARO, LEGGIERI, COSTA e ARCUDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 APRILE 1973

Autorizzazione al Ministero della sanità a concedere, nei limiti del cinque per cento del fondo ospedaliero nazionale (articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132), contributi per attrezzature e funzionamento di scuole per l'abilitazione e l'addestramento professionale del personale sanitario ausiliario e tecnico istituite presso gli enti ospedalieri o istituti universitari

Onorevoli Senatori. — La legge 12 febbraio 1968, n. 132, all'articolo 22 assegna, quale funzione istituzionale, agli Enti ospedalieri, la gestione di scuole convitto per infermieri professionali e scuole per infermieri generici e per l'addestramento del personale ausiliario e tecnico, nel mentre nel successivo articolo 23 rende obbligatoria l'istituzione di tali corsi e scuole per gli Enti ospedalieri regionali.

Tale normativa ha inteso sopperire alla necessità di poter disporre di personale qualificato negli ospedali; infermieri professionali, vigilatrici d'infanzia, dietiste, infermieri generici, tecnici di radiologia e di laboratorio ed in genere di idoneo personale nel settore dei servizi paramedici, con la prospettiva di subordinare l'esercizio di tale attività al rilascio di titoli professionali, esigenza che necessariamente postula l'istituzione di corsi e scuole riconosciute.

La legge ospedaliera, tuttavia, pur istituendo all'articolo 33 un apposito « fondo nazionale ospedaliero » destina il fondo stesso alla erogazione di contributi finanziari agli Enti ospedalieri, esclusivamente per il rinnovo delle attrezzature tecnico sanitarie degli ospedali e per il miglioramento ed adeguamento di queste, nonchè per il pagamento delle integrazioni a carico dello Stato degli assegni ai medici che devono compiere il prescritto internato, ma non consente, stante la rigida dicitura del citato articolo, l'erogazione di contributi per tale nuova funzio-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ne dell'Ente ospedaliero, il che praticamente paralizza la istituzione e l'organico funzionamento delle scuole di qualificazione professionale in tale delicato settore, il cui onere ricade esclusivamente ed in misura non modesta sui bilanci delle amministrazioni ospedaliere.

Tale necessità, sempre più avvertita, venne già condivisa dalla 11^a Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato nella V Legislatura che, nella seduta del 16 aprile 1969, approvò in sede deliberante il disegno di legge del senatore Perrino (stampato n. 270) di analogo contenuto, trasmesso al-

la Presidenza della Camera dei deputati il 19 aprile 1969 che non ebbe seguito nell'altro ramo del Parlamento per lo scioglimento anticipato delle Camere.

Dalle su esposte considerazioni, appare necessario ai proponenti di integrare l'articolo 33 della legge 12 febbraio 1962, n. 132, riproducendo la sostanza della indicata iniziativa legislativa coordinandola tuttavia con le norme di trasferimento alle Regioni delle funzioni statali in materia di istruzione professionale di cui all'articolo 1, comma f) del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1972, n. 10.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

All'articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, dopo il secondo comma, è aggiunto il comma seguente:

« Il Ministero della sanità ha facoltà di concedere fino ad un massimo del cinque per cento del fondo di cui ai commi precedenti, contributi agli enti ospedalieri e istituti universitari, su proposta delle rispettive Regioni, per le attrezzature e per il funzionamento di scuole e di corsi per la qualificazione professionale e l'addestramento del personale sanitario ausiliario e tecnico di cui al quarto e quinto comma del successivo articolo 39 ».